

Contributo a Fondo Perduto Covid_19

Beneficiari

Soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente

Che abbiano subito un calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 **inferiore ai 2/3** del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019

Il contributo spetta, **indipendentemente dal requisito del calo del fatturato**, ai soggetti che hanno iniziato l'attività **a partire dal 1° gennaio 2019** e ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, **hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti** dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse chiuse prima del lockdown)

Contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, e

1. 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
2. 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
3. 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare dell'indennizzo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un **importo non inferiore a 1.000 euro** per le **persone fisiche** e a **2.000 euro** per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.